

Articolo 11

Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra amministrazione aggiudicatrice o a

un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse

beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni

amministrative pubblicate che siano compatibili con il TFUE.